



AGEVOLAZIONI FISCALI PER LO SPORT DILETTANTISTICO LE ENTRATE RISPONDONO ALLE DOMANDE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Con la Circolare n. 18 pubblicata oggi 1° agosto 2018 l'Agenzia delle entrate risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni.

La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Di particolare interesse per il mondo della pallavolo la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale della cessione dei diritti alla prestazione sportiva dell'atleta e della cessione dei diritti al campionato

Riguardo al primo aspetto l'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al terzo comma dell'art. 148 secondo cui le attività rese, verso corrispettivo, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" non si considerano commerciali se effettuate da detti enti, fra l'altro, "nei confronti (...) di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" afferma che al ricorrere di tale condizione, la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività decommercializzate sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.

Ciò significa, quindi, che l'associazione non deve emettere fattura per la cessione essendo tale introito del tutto neutro ai fini fiscali

Deve, invece, escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi finalità meramente speculative, come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica.

Anche riguardo alla cessione dei diritti alla partecipazione al campionato, nell'ipotesi in cui le norme sportive consentano la cessione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del diritto alla partecipazione al campionato, potrà trovare applicazione la previsione agevolativa di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR a condizione che la cessione avvenga tra associazioni affiliate entrambe alla medesima Federazione Sportiva.

E' necessario, inoltre, ai fini della ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali, che l'associazione o la società sportiva dilettantistica non lucrativa che pone in essere la cessione continui comunque, seppure in una categoria inferiore, a partecipare ai campionati.

A partire dal mese di settembre approfondiremo i diversi aspetti trattati dalla circolare.